

L'Agenda

del mese di marzo 2016

LEGGI

MODIFICHE NEL TRASPORTO RIFIUTI E NOVITÀ SUL SISTRI

Decreto legge 210/2015 (cd. Mille proroghe)

Con una modifica all'articolo 8 riguardante il SISTRI (sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti pericolosi), la Camera dei Deputati ha previsto la riduzione del 50% delle sanzioni per omessa iscrizione al sistema e quella per mancato pagamento del contributo annuale. Il testo emendato ora passa al vaglio del Senato. La Camera in precedenza aveva già confermato e prorogato fino al 31 dicembre 2016, il sistema del doppio binario per cui la tracciabilità dei rifiuti pericolosi può avvenire sia con in cartaceo

attraverso il formulario ed i registri di carico e scarico, sia con il sistema telematico mediante la registrazione su www.sistri.it e scheda SISTRI in bianco: inoltre i deputati avevano disposto la conseguente sospensione per un anno delle sole sanzioni per mancata osservanza del SISTRI.

La Camera ritornando sul tema ha poi affrontato la questione della riduzione del contributo annuale al SISTRI approvando una risoluzione con cui il Governo, a modifica del DM Ambiente 18 febbraio 2011, diminuirà entro il 30 aprile 2016, il contributo per il corrente anno.

Il fronte SISTRI è dunque sempre caldo ed oggetto di ritocchi e non sono mancati gli interventi anche in sede

giurisprudenziale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con ordinanza del novembre scorso (n. 23834 del 23.11.2015), risolvendo uno specifico regolamento di giurisdizione sollevato dal Ministero dell'Ambiente, ha stabilito che l'azione legale per il risarcimento danni causati da una presunta condotta illecita della pubblica amministrazione è di competenza del giudice ordinario e non di quello speciale.

PASSAGGIO DA PROVINCE A MOTORIZZAZIONI: IL GOVERNO IMPEGNATO A VELOCIZZARE

Risoluzione Commissione Trasporti alla Camera

Con questa risoluzione il governo è tenuto ad adottare

SOMMARIO

LEGGI

- Modifiche nel trasporto rifiuti e novità sul SISTRI
- Passaggio da Province a Motorizzazioni: il governo impegnato a velocizzare
- Dogane e utilizzo dell'assegno circolare
- Guida senza patente o con patente scaduta è illecito amministrativo
- Pacchetto depenalizzazioni
- Aggiornamento scadenza di validità della CQC

- Nuova Sabatini vale anche per sostituzione veicoli "superiori"
- La data di pagamento nelle multe via Internet
- Job act e risoluzione del contratto di lavoro
- Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione
- Veicoli svizzeri e licenza comunitaria
- La Spagna autorizza la circolazione dei camion da 25 metri
- Patenti a scadenze ridotte per apnee notturne
- Nuove disposizioni sulla circolazione stradale

con urgenza iniziative che:

- sveltiscano le procedure che gli imprenditori dell'autotrasporto utilizzano per iscriversi all'Albo o per variare la posizione nel proprio Albo;

- accelerino i tempi per la revisione del veicolo.

Per ridurre i lunghi tempi di attesa per le operazioni di revisione dei mezzi pesanti il governo ha disposto l'invio in missione tecnici di altre sedi negli uffici che presentano maggiori criticità.

Le lungaggini nascono dal trasferimento il 4 maggio scorso delle funzioni relative alla tenuta e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, dalle province agli uffici della motorizzazione civile, impreparati ad affrontare le nuove questioni e privi di personale di supporto. Si è cercato di ovviare a tali ritardi e problemi attraverso una flessibilità organizzativa degli uffici e l'utilizzo temporaneo di personale del ministero attraverso l'istituto della missione o ancora si è ricorsi a forme di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa con moduli standardizzati la strada è ancora lunga.

Sul piano delle revisioni, è stata poi introdotta un'autenticazione a due fattori e la firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.

DOGANE E UTILIZZO DELL'ASSEGNO CIRCOLARE

Agenzia delle Dogane, nota n. 8044 del 25 gennaio 2016

L'Agenzia delle Dogane, con questa nota, fornisce chiarimenti sulla possibilità degli operatori di utilizzare l'assegno circolare nei rapporti relativi alle competenze dell'Agenzia.

La nota chiarisce che il bonifico bancario o quello postale devono essere considerati come modalità ordinaria di pagamento dei diritti doganali, mentre l'assegno va utilizzato solo in via subordinata, se e in quanto non sia possibile effettuare il pagamento tramite bonifico, *"per motivi collegati alla situazione concreta, o per ragioni tecniche o giuridiche"*. L'Agenzia elenca alcuni casi concreti in cui può essere accettato l'assegno circolare, tra essi si riscontrano le operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro), alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, laddove non sia possibile riscuotere l'importo mediante POS come quando esso è elevato o il POS non è disponibile.

Al di fuori di tali casi, l'operatore dovrà specificare in apposita istanza, gli ulteriori

casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l'assegno circolare, che potranno essere accettati o rifiutati; in caso di rifiuto va comunque indicata la modalità alternativa da utilizzare.

GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE SCADUTA È ILLECITO AMMINISTRATIVO

D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016

Dal 6 febbraio scorso, la guida senza patente è stata depenalizzata e dunque punita con mera sanzione amministrativa, purché l'accertamento sia il primo avvenuto a carico del guidatore e non si rientri in casi di violazione recidiva. La fattispecie è quella applicata al conducente che guida un veicolo senza possedere il permesso di guida o con patente non in regola, perché scaduta e non rinnovata. Chi è invece titolare di una patente, ma non l'ha con sé al momento del controllo, in caso cioè di "mancanza momentanea di patente" viene punito con una multa di 41 euro ed è obbligato entro 24 ore a presentarsi al comando di Polizia per esibire la patente. La sanzione introdotta dai recenti decreti è molto più pesante di quella precedente, che andava da 2.257 euro fino a 9.032 euro, secondo quanto fissato dal giudice. Infatti l'attuale sanzione va da 5.000 euro a 30.000 euro: il massimo della sanzione è previsto per guida senza patente in quanto non conseguito il titolo, il minimo della sanzione per chi invece la possiede ma è scaduta e non rinnovata.

Infine nei casi di recidiva della violazione verificatasi

nell'arco di un biennio allora ci si trova nuovamente di fronte a un reato penale punibile con l'arresto fino a un anno, e non nell'ambito delle sanzioni amministrative.

PACCHETTO DEPENALIZZAZIONI

D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016

Con questo decreto, che come visto prevede che la guida senza patente non integri più un reato ma solo un illecito amministrativo, vengono individuate diverse ipotesi di depenalizzazione che aboliscono numerosi reati, introducono illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie civili e comportano un generalizzato aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie. La casistica inserita nel c.d. "Pacchetto depenalizzazioni" riguarda varie fattispecie: abolizione dei reati di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.). Tali illeciti sono ora sanzionati con ammende da 100 a 8.000 euro, mentre l'importo è raddoppiato per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o alla distruzione di scritture private. Inoltre è stato depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali che è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 50.000 euro qualora l'omissione riguardi un importo inferiore a tale soglia, mentre si prevede che scatti una sanzione penale solo se l'importo omesso risulti essere superiore a 10.000 euro annui.

I decreti di depenalizzazione stabiliscono inoltre che tutte le violazioni per le

quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda non costituiscano reato e siano soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. In tali casi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

- da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro;

- da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro;

- da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o con l'ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro.

La depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria non si applica ai reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda, attengono a normative specifiche come salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio e paesaggio e sicurezza pubblica.

AGGIORNAMENTO SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA CQC

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota del 15 gennaio 2016

L'attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale per il rilascio della

CQC e quello del corso di formazione periodica hanno validità diversa, il primo è di 12 mesi, il secondo è senza scadenza. Secondo quanto ribadito dal Ministero, la richiesta di aggiornamento della scadenza di validità della qualificazione CQC può essere presentata anche a due anni di distanza dalla fine del corso di formazione periodica, non essendovi termini di scadenza previsti dalla legge.

NUOVA SABATINI VALE ANCHE PER SOSTITUZIONE VEICOLI "SUPERIORI"

Ministero dello Sviluppo economico, nota del 28 maggio 2015

Dalla scorsa estate l'autotrasporto è entrato tra le categorie che possono godere delle agevolazioni della "Nuova Sabatini" per l'acquisto di veicoli e attrezzature di trasporto. La legge non ammette però investimenti di mera sostituzione, per cui potevano rientrare nei benefici soltanto la realizzazione o l'ampliamento di un nuovo stabilimento, la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti aggiuntivi, ecc. Nella pratica sorgono problemi come stabilire se sia o meno acquisto di mera sostituzione quello relativo a un veicolo nuovo, poi seguito dalla vendita di altro veicolo presente nel parco. Il ministero ha affermato

che questa operazione non costituisce un investimento di sostituzione se il nuovo veicolo abbia "caratteristiche superiori" rispetto a quello venduto in un momento successivo, in quanto andrebbe piuttosto definito come un ampliamento delle dotazioni aziendali e quindi come tale ammissibile con la nuova Sabatini.

LA DATA DI PAGAMENTO NELLE MULTE VIA INTERNET

Ministero dell'Interno, circolare n. 300 del 14 gennaio 2016

Con questa nota, il ministero ha affermato che il pagamento con home banking vale dalla data in cui l'ente destinatario lo riceve, dissipando le incertezze circa il giorno esatto da cui scatta il periodo di calcolo del tempo utile di efficacia. Nei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada è dunque la data di accredito della somma da pagare sul conto dell'ente cui appartiene l'organo accertatore a comprovare il termine di adempimento. Ciò nel caso in cui il trasgressore

si avvalga del pagamento online tramite conto corrente e bonifico bancario o altri strumenti elettronici, con effetto liberatorio per il debitore. Diversamente nel pagamento in contanti presso l'ufficio destinatario o tramite conto corrente postale o bancario, i pagamenti si intendono eseguiti nella stessa data in cui è stato effettuato il versamento.

Questa precisazione del ministero è fondamentale ad esempio in ipotesi di pagamenti in forma ridotta per stabilire il termine entro cui pagare sanzioni amministrative pecuniarie, legate alla violazione delle disposizioni del Codice della Strada, mediante bonifico bancario o con altri strumenti elettronici di pagamento (servizi c.d. di *home banking o online banking*).

Infatti, considerato che il pagamento della sanzione estingue il verbale solo se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, risulta importante fare chiarezza in merito alla data di riferimento ai fini della tempestività del versamento.

La nota, riassumendo chiarisce che:

- Il pagamento in contanti, su strada o presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla ricevuta, dalla data in cui il versamento è stato eseguito;

- Nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o con altri strumenti di pagamento elettronico, l'effetto liberatorio, e quindi la definizione del verbale, si verificano alla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale

JOBS ACT E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

Decreto del ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 7 dell' 11 gennaio 2016

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo decreto del ministero del Lavoro, vengono definite le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni

AdBlue®
by
BASF
We create chemistry



AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione. L'AdBlue® by BASF è preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, dai costruttori di veicoli industriali, dai costruttori di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici, nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

AdBlue® by BASF viene costantemente monitorata al fine di assicurare la qualità in ogni fase della produzione e la distribuzione avviene secondo le norme VDA e ISO 22241.

Una catena logistica completa mette la qualità al primo posto. Ogni prodotto è dotato di:

- Certificato di analisi chimica
- La tracciabilità completa (numero di lotto)
- Anti-contraffazione
- Sigilli numerati



consensuali del rapporto di lavoro.

La disciplina delle dimissioni è stata modificata da un decreto attuativo del Jobs Act (D.lgs. 151/2015) in materia di "semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese".

La nuova disciplina entrerà effettivamente in vigore a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto e dunque dal 12 di marzo 2016. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, salvo quelle presentate durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del bambino, possono essere presentate con due diverse modalità:

1. con modalità telematica, attraverso la nuova procedura
2. presso uno dei soggetti abilitati, che effettuerà la procedura a nome del lavoratore: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e Commissioni di certificazione.

Nel primo caso, il lavoratore che intende procedere con modalità telematica deve

essere in possesso del Pin Inps, che potrà ottenere accedendo al sito www.inps.it e creando un account registrato al Ministero del Lavoro, presso il portale www.cliclavoro.gov.it.

Ottenuto il Pin Inps il lavoratore può accedere, attraverso il portale del Ministero del Lavoro, alla compilazione del modello on line allegato, fornendo tutte le informazioni necessarie per indicare il rapporto di lavoro, le quali dovrebbero generare

in automatico i dati relativi al datore di lavoro (codice fiscale, denominazione etc.) e al rapporto di lavoro in corso.

Tale procedura automatica è possibile solo per rapporti di lavoro instaurati dopo l'anno 2008, anno in cui sono entrate in vigore le Comunicazioni Obbligatorie.

Per i rapporti istaurati nei periodi precedenti al 2008, le informazioni vanno inserite manualmente.

Una volta inserita la data di decorrenza delle dimissioni, il sistema attribuisce la data di trasmissione e un codice identificativo della pratica

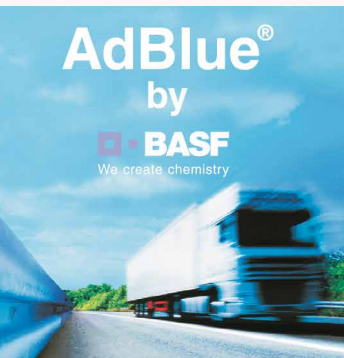
che va inviata alla posta certificata del datore di lavoro ed alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Il mancato rispetto di questa procedura produrrà l'inefficacia delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali nonché delle eventuali revoche; il datore di lavoro che alteri i moduli deve pagare una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE

Messaggio Inps n. 162 del 15 gennaio 2016

Con questo messaggio, l'Inps ha indicato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di Il livello per l'anno 2014.

Le aziende che hanno presentato, entro il 24 settembre 2015, le domande di sgravio e che hanno successivamente ricevuto dall'INPS l'ammissione allo stesso, fino al **16 aprile 2016** potranno dunque effettuare le operazioni di recupero.



AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.



ResNova srl

Via Quinzano, 3- 25020 Fierro (BS) - Tel. 030 3539079 - Fax 030 9583111 - info@piublu.e.it

www.piublu.e.it

VEICOLI SVIZZERI E LICENZA COMUNITARIA

Decisione n.1/2016 del Comitato dei Trasporti Terrestri tra UE e Svizzera in Gazzetta UE n. L23 del 29 gennaio 2016

Con questa decisione, viene modificato l'Accordo esistente tra la Svizzera e lo spazio comunitario. Una delle principali modifiche riguarda la riduzione della soglia di esenzione dal possesso della licenza comunitaria portata a 3,5 ton, a fronte delle 6 ton previgenti. La decisione concede dunque alla Svizzera un periodo transitorio nel corso del quale i trasporti di merci effettuati con veicoli con targa svizzera di massa superiore alle 3,5 ton e fino alle 6 ton, inclusi eventuali rimorchi, potranno effettuarsi senza licenza comunitaria fino al 31 dicembre 2017, con obbligo di dotarsi di licenza a partire dal 1° gennaio 2018. Per i veicoli immatricolati nella UE con massa superiore alle 3,5 ton, invece, il trasporto da/per la Svizzera richiede la licenza comunitaria, di cui va sempre tenuta copia conforme. Permane infine il divieto per i vettori svizzeri di effettuare trasporti di cabotaggio nell'Unione europea e per quelli europei di prestare servizi di cabotaggio in Svizzera.

LA SPAGNA AUTORIZZA LA CIRCOLAZIONE DEI CAMION DA 25 METRI

Regolamento n. 14026 del 18 dicembre 2015,

pubblicato sul Bollettino di Stato spagnolo del 23 dicembre

Con questo decreto la Spagna ha autorizzato la circolazione dei complessi veicolari eurocombi con più di sei file di assali, cd extralunghi, che possono raggiungere una lunghezza massima di 25,25 metri e una massa complessiva fino a 60 tonnellate.

L'autorizzazione alla circolazione di questi maxicamion può avvenire soltanto dopo aver ottenuto il parere vincolante del titolare dell'infrastruttura, basato sull'impatto che la circolazione di tali complessi veicolari provoca sul traffico e sulla sicurezza stradale. Tale autorizzazione ha valore soltanto per un periodo di tempo determinato e in ogni caso non può essere mai concessa per il trasporto di merci pericolose. Inoltre, la stessa normativa pone due ulteriori condizioni:

- il carico non potrà sporgere dalla proiezione a terra della pianta del veicolo;
- quando possibile, gli itinerari di questi complessi veicolari dovranno prevedere la percorrenza di superstrade e autostrade.

PATENTI A SCADENZE RIDOTTE PER APNEE NOTTURNE

Decreto del ministro della Salute

Con questo decreto, il Ministero stabilisce che i soggetti con sospetta sindrome delle apnee

notturne cosiddetta OSAS (vedi in dettaglio pag UET) siano sottoposti ad accertamenti e che possano essere titolari solo di patente di guida a scadenze ridotte e sempre in presenza di condizioni particolari. Se i richiedenti patente o suo rinnovo o i già titolari di patente di guida sono affetti da tale sindrome e registrano all'esito degli accertamenti un rischio medio-basso di sonnolenza diurna, avranno una patente valida tre anni nel caso di A, B, B +E, e di un anno per le patenti C, C+E, D, D+E. Nelle ipotesi invece di accertamento di rischio elevato alla sicurezza stradale, gli interessati godranno di una patente con le stesse scadenze ridotte (tre anni o un anno) soltanto se producono un'attestazione specialistica del miglioramento ottenuto attraverso una specifica terapia.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolare del ministero dell'Interno dell'11 febbraio e Legge 208/2015

Con circolare dell'11 febbraio, il ministero dell'Interno ha chiarito alcune novità in materia di circolazione stradale introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) e dal decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016, relativo al divieto di fumare sul veicolo in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza. Nella

circolare però non si fa cenno a quella novità introdotta dall'art.1, comma 653 della legge di Stabilità relativa all'obbligo per i conducenti di mezzi pesanti di esibire la documentazione per il trasporto internazionale in corso di svolgimento. Per quanto riguarda le altre disposizioni della Legge di Stabilità 2016:

- il comma 964 ha introdotto una modifica all'art. 103 cds, in materia di comunicazione PRA della definitiva esportazione all'estero di un veicolo. Anche in questo caso il ministero si limita a preannunciare l'emanazione di specifiche disposizioni da parte dell'ACI. In ogni caso, l'inadempimento delle nuove prescrizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 168 euro a 674 euro (comma 5, art. 103 c.d.s).

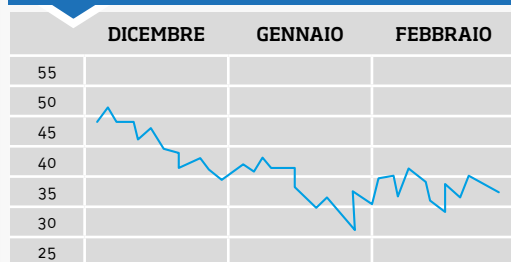
- Il comma 597 ha ampliato la gamma di infrazioni del codice accertabili da remoto, in mancanza dell'agente e senza obbligo di contestazione immediata, includendovi la mancanza di revisione

(art. 80 cds), l'assenza di copertura assicurativa (art. 193 cds) e il sovraccarico (art. 167 cds). Tuttavia, la disposizione diventerà operativa quando ci saranno disponibili apparecchiature specificamente approvate per la rilevazione in automatico di tali violazioni. Peraltro, la circolare ha ricordato che i commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell'art. 193 cds permettono agli agenti di verificare la copertura r.c.a, in presenza di una diversa violazione del cds accertata in automatico mediante apposite apparecchiature (dispositivi per il controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, dell'attraversamento di incroci semaforizzati, ecc).

Sempre per quanto riguarda la copertura r.c.a, il ministero ha ricordato i contenuti del provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 emesso dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in base al quale nei contratti stipulati a distanza, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire su supporto cartaceo spedito

a mezzo posta oppure, se il contraente ha dato il suo assenso, tramite posta elettronica; in quest'ultimo caso, l'interessato non entra in possesso di un certificato in originale (come prescritto, invece, dall'art. 180, comma 1, lett. d del cds) per cui, in occasione di un controllo su strada, egli può esibire soltanto la stampa del certificato ricevuto per e-mail. A tale riguardo, il ministero si è riservato di fornire ulteriori istruzioni. In merito, invece, al divieto di fumo all'interno dei veicoli introdotto dall'art. 24 del d.lgs n. 6 del 12 gennaio, interessa il conducente e i passeggeri in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 7 della Legge 584/1975: pagamento di una somma da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata se la violazione avviene in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età fino a 12 anni.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE

tendenza



	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	Min	max	min	max
	883	897	885	904	890	917

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3050	0,0250	0,0740	0,0380	0,0210	0,3800	0,1230	1,6160	0,9480	0,2250	2,7890
60.000	0,4330	0,3050	0,0250	0,0740	0,0380	0,0140	0,2540	0,1230	1,2660	0,6320	0,1500	2,0480
80.000	0,3250	0,3050	0,0250	0,0740	0,0380	0,0110	0,1900	0,1230	1,0910	0,4740	0,1130	1,6780
100.000	0,2600	0,3050	0,0250	0,0740	0,0380	0,0080	0,1520	0,1230	0,9850	0,3790	0,0900	1,4540

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta-mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten-zione	Collaudi/ bolli	Assicura-zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,2850	0,0250	0,0740	0,0570	0,0590	0,4750	0,1310	1,9060	1,1160	0,2250	3,2470
60.000	0,5330	0,2850	0,0250	0,0740	0,0570	0,0390	0,3170	0,1310	1,4610	0,7440	0,1500	2,3550
80.000	0,4000	0,2850	0,0250	0,0740	0,0570	0,0290	0,2380	0,1310	1,2390	0,5580	0,1130	1,9100
100.000	0,3200	0,2850	0,0250	0,0740	0,0570	0,0240	0,1900	0,1310	1,1060	0,4460	0,0900	1,6420

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

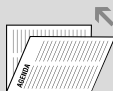
GENNAIO 2016

L'inizio dell'anno è stato caratterizzato dal nuovo deciso decremento del prezzo del gasolio registrabile palesemente in termini assoluti ma anche verificabile dal calcolo ponderato. In controtendenza sono stati rilevati lievi incrementi nel costo degli pneumatici e il noto e "cronico" aumento in questo periodo del costo autostradale con critiche da parte di alcune associazioni di categoria. Le altre voci di spesa non hanno presentato modifiche sostanziali.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA